

## NEWSLETTER 34/2021 DEL 30 AGOSTO 2021:

- CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA "SOCIETA" OCCULTA": IL PUNTO DELLA CASSAZIONE
- ORGANISMI DI VIGILANZA: L'EFFICACIA RICHIEDE VERIFICHE ED ADEGUATI FLUSSI INFORMATIVI
- BANCAROTTA: I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA "PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO"
- RESPONSABILITA' PENALE PER MANCATA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE



Newsletter del 30 agosto 2021

**DIRITTO SOCIETARIO** 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA "SOCIETA' OCCULTA": IL PUNTO DELLA

**CASSAZIONE** 

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito alcuni elementi di diritto essenziali perché possa discorrersi di "società occulta". In particolare, con la pronuncia in oggetto è stato confermato che "la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi [...] l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine

sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio".

Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 2021, n. 14365

D.LGS. 231/2001

ORGANISMI DI VIGILANZA: L'EFFICACIA RICHIEDE VERIFICHE E ADEGUATI

FLUSSI INFORMATIVI

Con una recente sentenza del Tribunale di Vicenza (17 giugno 2021, n. 348) sono stati nuovamente puntati i riflettori sulle funzioni dell'Organismo di Vigilanza ("OdV") previsto dal D.lgs. 231/2001. Come noto, le società, per evitare di incorrere nelle responsabilità disciplinate dal medesimo decreto nel caso in cui venga commesso uno dei reati o illeciti amministrativi ivi previsti, devono aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i suddetti reati o illeciti (c.d. Modelli 231).



In tale contesto, il compito di vigilare in via del tutto autonoma ed indipendente sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli 231 deve essere affidato all'OdV, il quale provvede altresì al loro continuo aggiornamento.

Con la sentenza del 17 giugno scorso, il Tribunale vicentino si è soffermato in particolare sulla mancanza di indipendenza e autonomia dell'Organismo di vigilanza, nonché sulla carenza di flussi informativi nei suoi confronti, concludendo che, nel caso di specie, l'attività dell'OdV era stata delegata ed appiattita su quella effettuata dalla funzione di internal audit e non era riferita a tematiche attinenti ad effettive criticità rilevate rispetto al Modello 231. A tal proposito, occorre sottolineare un aspetto fondamentale richiamato dalla citata sentenza relativo alla composizione dell'OdV, in cui figure come l'internal audit, che rispondono sia funzionalmente che gerarchicamente al consiglio di amministrazione, non sarebbero adeguate a farne parte.

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale di Vicenza ha condannato la Banca Popolare di Vicenza per i reati di aggiotaggio e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Con tale provvedimento viene, dunque, evidenziata l'importanza non solo delle funzioni conferite all'OdV - il quale dovrebbe pianificare la propria attività e prevedere verifiche dirette, nonché avere autonomi poteri di intervento - ma anche di un adeguato flusso di informazioni interno alle strutture aziendali afferenti all'area di rischio, anche mediante un'apposita procedimentalizzazione e report periodici.

Tribunale di Vicenza, Sez. Penale, 17 giugno 2021, n. 348

## **DIRITTO PENALE**

## BANCAROTTA: I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA "PARTICOLARE TENUITA" DEL FATTO"

In relazione ai reati fallimentari di bancarotta di cui agli artt. 216, 217 e 218 l.f., il successivo art. 219, comma 3, l.f. prevede che, nel caso in cui i fatti di bancarotta "hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo". A questo riguardo, la Suprema Corte ha ribadito un proprio consolidato orientamento ad avviso del quale detta ipotesi attenuante (particolare tenuità del fatto) "deve



essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in ragione dell'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità per il curatore di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditor?'.

Cass. Pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 20860

## RESPONSABILITA' PENALE PER MANCATA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE

La Corte di Cassazione, con sentenza 25176/2021 ha confermato la condanna di due comproprietari di un edificio per violazione dell'articolo 677 del Codice Penale: omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina.

In particolare, i comproprietari non avevano ottemperato all'ordinanza del sindaco, che aveva imposto di eseguire entro il termine assegnato le opere indispensabili alla messa in sicurezza dell'edificio di loro proprietà. Per tale motivo, la Suprema Corte, prima sezione penale, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, sottolineando che la mancata messa in sicurezza dell'immobile per un periodo consistente ha comportato il rischio concreto ed effettivo che una pluralità di persone aventi libero accesso nella pubblica via ed al terreno confinante subissero conseguenze alla loro integrità fisica.

Cass. Pen., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 25176

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL